

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

Ricorrono

I sigg. Emilio Donadio [REDACTED]; Ettore Verbena [REDACTED]; Alessandra Polidori [REDACTED]; Maria Pina Esposito [REDACTED]; Patrizia Soria [REDACTED] Nicola Boccia [REDACTED] Dario Boccia [REDACTED] Paola Torre [REDACTED], rappresentati, anche disgiuntamente, giusto mandato in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Giovanbattista Iazeolla [REDACTED] [REDACTED] – pec: giovanbattistaiazeolla@legalmail.it) ed Angela Ferrara (C.F. [REDACTED] pec: avvangelaferrara@pec.ordineforense.salerno.it) elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Cimarosa n.32, presso lo studio del primo; si dichiara, ai sensi dell'art. 136 c.p.a., di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 089.2583088, nonché presso i domicili digitali di cui alle caselle di pec giovanbattistaiazeolla@legalmail.it e avvangelaferrara@pec.ordineforense.salerno.it

contro

il Comune di Napoli, nella persona del Sindaco, legale rappresentante p.t.

e nei confronti di

Nicola Marco Fabozzi

per l'annullamento, previa sospensiva

- della **Disposizione del Responsabile dell'Area Risorse Umane n. 27 del 01/02/2023 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi codificati dei candidati ammessi, con rispettivo punteggio conseguito, e non ammessi alle prove orali e il diario o delle prove orali del Concorso Pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di complessive n. 55 unità di personale dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Comune di Napoli, di cui n. 24 dirigenti di Area Amministrativa (cod. AMM / DIR);**
- della **Disposizione del Responsabile dell'Area Risorse Umane n. 54 del 31/03/2023 con la quale si approva la graduatoria definitiva del Concorso Pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di**

complessive n. 55 unità di personale dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Comune di Napoli, di cui n. 24 dirigenti di Area Amministrativa (cod. AMM / DIR);

- della **graduatoria definitiva del Concorso Pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di complessive n. 55 unità di personale dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Comune di Napoli, di cui n. 24 dirigenti di Area Amministrativa (cod. AMM / DIR), pubblicata in data 31/03/2023;**
- per quanto di ragione, **dell'esito della prima e della seconda prova scritta di ciascuno dei ricorrenti.**

Fatto

Con deliberazione di G.C. n. 200 del 31/05/2022 avente ad oggetto "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024", il Comune di Napoli ha deliberato il reclutamento di complessive 55 unità di personale dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Comune medesimo.

Con successiva Disposizione del Direttore Generale n. 055 del 02/08/2022 l'Amministrazione ha provveduto all'approvazione dell'avviso pubblico per il reclutamento di complessive n. 55 unità di personale dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Comune di Napoli.

Il bando prevedeva lo svolgimento di due prove scritte: la prima comportava la risoluzione di tre quesiti a risposta aperta; la seconda un elaborato volto a valutare la capacità del candidato nell'elaborare un atto proprio della funzione.

In data 21/10/2023 si svolgeva la prima prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami.

La prima prova scritta (alla quale hanno partecipato 651 candidati), a differenza delle altre prove concorsuali per dirigenti espletate dal Comune di Napoli in esecuzione della delibera di G.C. 200/2022 che consistevano nella risposta a n. 5 quesiti, è consistita nella risposta a n. 3 quesiti di seguito riportati:

"1) Il principio di rotazione nel procedimento ad evidenza pubblica: si affronti il problema dell'invito all'affidatario uscente

2) Il candidato illustri le questioni inerenti l'istanza di accesso, presentata ex art. 22 della L. 241/1990 ed ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2016, da Tizio, dipendente

comunale, intesa alla ostensione degli atti di valutazione individuale per l'assegnazione del premio di produttività relativa ai colleghi Caio e Sempronio

3) Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e profili di responsabilità per il funzionario pubblico”.

Per lo svolgimento delle prove era assegnato un tempo di 180 minuti, decorsi i quali i computer in dotazione dei candidati si spegnevano automaticamente, salvando la prova fino ad allora svolta.

Il Presidente, in sede di prova, nel leggere il quesito n. 2 comunicava ai candidati che lo stesso riportava un errore di battitura relativo al riferimento al D. Lgs. n. 33/2013 erroneamente riportato D. Lgs. n. 33/2016.

Nelle istruzioni operative pubblicate e nelle raccomandazioni date dai commissari in sede di esami si faceva presente che si potevano consultare soltanto i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua, nonché i testi di legge non commentati. Durante le prove scritte inoltre non era possibile avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, né di supporti cartacei.

Orbene, come si evince dalle prove sopra riportate, eccezion fatta per la terza che poteva essere svolta grazie alla conoscenza della normativa, le altre due prevedevano la conoscenza della giurisprudenza e di orientamenti giurisprudenziali (vedi *amplius infra*).

Sempre in data 21/10/2023 ore 14.30 si è svolta la seconda prova scritta, della durata di 180 minuti con le stesse modalità della prima prova, che è consistita nella risposta a n. 1 quesito e precisamente:

“1) Nel corso di svolgimento della gara per l'affidamento di un contratto di appalto di servizi, è rimasto accertato che l'impresa Alfa risulta attinta da provvedimento di interdittiva antimafia. La ditta Alfa, interpellata in merito, ha precisato di essere stata ammessa al controllo giudiziario ex art. 34 bis, d.lgs. 159/2011, per cui assume che detta ammissione autorizzerebbe anche alla partecipazione a gare per affidamento di contratti pubblici. Il Presidente della Commissione di gara ha sospeso il procedimento, chiedendo al dirigente della stazione appaltante di esprimere un parere in ordine ai provvedimenti da adottare per il legittimo prosieguo dello stesso. Assunte le vesti del dirigente, si rediga il parere richiesto”.

Dopo circa 15 minuti dalla lettura della prova, i candidati presenti hanno iniziato a protestare vivamente in considerazione del fatto che la legge antimafia non era

materia di esame prevista dal bando, né tantomeno i Codici in possesso dei candidati, riportavano l'art. 34 del d.lgs. 159/2011.

Dopo circa 40 minuti dall'inizio della prova alcuni candidati hanno abbandonato la sede di esame per protesta.

Dopo circa 60 minuti a seguito delle continue proteste dei candidati, la commissione resasi conto dell'errore commesso, pubblicava sul video presente in sala di concorso, solo i commi 1 e 7 dell'art. 34 bis d.lgs. 159/2011.

La pubblicazione, però lontanissima dalla maggior parte dei candidati, costringeva molti di essi ad alzarsi per avvicinarsi al video e leggere i commi 1 e 7 dell'art. in questione.

A causa di ciò intervenivano gli assistenti di sala che impedivano ai candidati di alzarsi, causando ulteriori proteste, che, fatalmente, riducevano in concreto il tempo assegnato per lo svolgimento della prova.

Dopo circa 90 minuti dall'inizio della prova, veniva attivato un altro video sul quale venivano proiettati i commi 1 e 7 dell'art. 34 bis D. Lgs. 159/2011, il quale però consentiva la visualizzazione ai candidati disposti a metà della sala concorsuale ma non a quelli posti in fondo ad essa o nella sala adiacente.

Nel frattempo, altri candidati lasciavano la sala concorsuale, protestando in maniera accesa.

È opportuno evidenziare, già in sede di esposizione di fatto, che molti candidati non hanno concretamente usufruito di tutti i 180 minuti a disposizione per la risoluzione del quesito, ma meno della metà e qualcuno non ha potuto neanche avuto la possibilità di svolgerlo con serenità, viste le continue proteste dei candidati presenti nella sala.

In data 01/02/2023, venivano pubblicati gli elenchi codificati dei candidati ammessi, con rispettivo punteggio conseguito, e non ammessi alle prove orali e il diario o delle prove orali del Concorso.

In data 02/02/2023 dalla lettura degli elaborati pubblicati sul sito concorsi smart, si leggeva solo il voto finale e non anche il voto per singolo quesito della prima prova, cosa che invece risultava essere presente nelle altre prove concorsuali per dirigenti di altre figure professionali bandito dal comune di Napoli in esecuzione della delibera di G.C. n. 200/2022.

In data 31/03/2023 veniva pubblicata la graduatoria finale del Concorso.

Tutti i ricorrenti hanno chiesto l'ostensione di tutti atti del procedimento concorsuale. Per nessuno di loro tale ostensione è, ad oggi, avvenuta. Alcuni dei ricorrenti hanno già provveduto a notificare e depositare presso Codesto Ecc.mo Tribunale ricorso per la mancata ostensione degli atti citati.

Gli atti impugnati sono illegittimi alla stregua dei seguenti motivi in

diritto

**1. Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2 L. 241/1990 – Violazione delle norme di Bando-
Eccesso di potere: Disparità di trattamento. Carenza di motivazione.**

Come anticipato in fatto, il Dott. Nicola Boccia, tra i ricorrenti, ha partecipato al concorso per dirigenti indicato in epigrafe, sia per la classe di concorso AMM/DIR che per la classe VIG/DIR. Il bando, all'art. 5 chiarisce che le prove scritte osservano le medesime modalità di svolgimento per tutte le classi di concorso e, soprattutto, i medesimi criteri correttivi. Testualmente "*Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a 70/100 (settanta/centesimi)*".

Ebbene, dalle prove scritte svolte dal sig. Boccia emerge che l'Amministrazione, nell'ambito della correzione della prima prova scritta, ha violato la norma del bando che, come ribadito da giurisprudenza consolidata, costituisce *lex specialis* alla quale la medesima P.A. si vincola per lo svolgimento di tutte le fasi concorsuali (*ex pluris*, T.A.R. Campania sez. V, 07/04/2021, n.2296). Nello specifico il Comune ha applicato criteri valutativi differenti per la prima prova AMM/DIR e per la prima prova VIG/DIR, valutando la prima con un unico punteggio complessivo relativo a tutti e tre i quesiti, mentre nella seconda ha esplicitato i punteggi singoli ottenuti per ogni singolo quesito dal candidato, che hanno poi condotto alla somma riportata in calce.

Non si comprende la *ratio* di tale differenziazione che evidenzia una macroscopica disparità di trattamento per i candidati dell'area DIR/AMM e per quella di VIG/DIR. Le criticità in merito, infatti, si dipanano sotto tre differenti aspetti: in primo luogo, la mancanza dei singoli punteggi per ogni prova della classe DIR/AMM non consente al candidato di comprendere l'*iter* logico seguito dalla P.A. in sede di valutazione delle prove concorsuali, potendo basarsi solo su una mera somma senza conoscerne i singoli addendi.

In secondo luogo, la P.A., omettendo l'esplicitazione della valutazione delle singole prove per la classe DIR/AMM ha integrato una macroscopica disparità di trattamento dei partecipanti al medesimo concorso pubblico. Le differenze applicate alle due valutazioni manifestano profili evidenti di illogicità, irrazionalità e disparità di trattamento, evidenziando superficialità, incompletezza ed incongruenza dell'azione amministrativa.

In ultimo, come già evidenziato, non applicando i medesimi criteri valutativi la P.A. ha violato l'art. 5 del bando di concorso nella misura in cui questo disciplina *“Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a 70/100 (settanta/centesimi)”*.

Ancora in ordine allo svolgimento della prima prova, occorre evidenziare che quest'ultima è illegittima per violazione, sotto altro profilo, dell'art. 97 Cost. e delle norma di Bando. Infatti, come già accennato in fatto, eccezion fatta per la terza che poteva essere svolta grazie alla conoscenza della normativa, le altre due presupponevano, per il loro svolgimento, la conoscenza di orientamenti giurisprudenziali, ed in particolare dell'interpretazione che la giurisprudenza fornisce della normativa. Il bando, all'art. 6, testualmente dispone: *“La prima prova scritta, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati o nella risoluzione di più quesiti a risposta aperta o in una combinazione degli stessi su tematiche a carattere generale ed è volta a rilevare il grado di preparazione, nonché la conoscenza dei contenuti tecnici e dottrinali delle materie relative alle diverse Aree”*.

È richiesta la conoscenza di contenuti tecnici e dottrinali, nessun accenno alla conoscenza della giurisprudenza.

2. Violazione e falsa applicazione art. 3 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione del bando di concorso (art.6). Eccesso di potere: falsità del presupposto, violazione del procedimento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

Come rilevato in fatto, la seconda prova scritta presupponeva la conoscenza del D. Lgs. 159/2011 cd. Codice Antimafia, che non era materia di esame prevista dal bando, né tantomeno i Codici in possesso dei candidati, riportavano l'art. 34 del d.lgs. 159/2011.

Il bando infatti, all'art. 6 riporta *“Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo, nell’ambito delle materie relative alle diverse Aree di seguito specificate:*

Area Amministrativa

- *Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo e dei contratti pubblici;*
- *Diritto costituzionale, con particolare riferimento al Titolo V della Costituzione;*
- *Disciplina in materia di pubblico impiego;*
- *Normativa in materia di privacy, trasparenza e anticorruzione;*
- *Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli Enti locali;*
- *Sistema tributario degli Enti locali;*
- *Normativa comunitaria, statale e regionale in materia di fondi strutturali;*
- *Monitoraggio, rendicontazione e certificazione della spesa a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali.”*

Le materie di esame previste nel bando non possono che essere interpretate in maniera letterale, non essendo in alcun caso ammessa l'estensione analogica delle stesse. Il codice antimafia, infatti, non rientra nell'elenco citato e, dunque, non può costituire materia di concorso.

La prova *de qua* verteva esclusivamente sulla conoscenza ed applicazione del D.Lgs. 159/2011. Ciò implica che il candidato avrebbe dovuto possedere una conoscenza specifica ed approfondita dell'intero impianto normativo della Legge. Tale livello di conoscenza poteva essere richiesto solo ed esclusivamente per quelle materie specificatamente elencate nel bando di concorso, tal le quali non figura il D.Lgs. 159/2011, e nemmeno viene indicata, in modo generico o come rinvio, “la normativa antimafia”.

Pertanto le norme oggetto della prova *de qua* non dovevano essere conosciute dai candidati.

Per tale motivo la seconda prova scritta risulta irrimediabilmente viziata ed anche, *a fortiori*, come evidenziato nel successivo motivo.

3. Violazione e falsa applicazione art. 3 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 241/1990 – Eccesso di potere: disparità di trattamento, violazione del procedimento, ingiustizia manifesta.

In fatto è stata evidenziata la totale inadeguatezza della P.A. nell'assicurare il corretto ed equo svolgimento delle prove scritte. Tale situazione si è addirittura acuita nel corso dello svolgimento della seconda prova, che sarebbe eufemistico definire caotico.

La seconda prova, come già in precedenza evidenziato, prevedeva la redazione di un parere tecnico che, a sua volta, presupponeva la conoscenza da parte del candidato del Codice Antimafia.

Dopo circa 60 minuti, ed a seguito delle continue proteste dei candidati, la Commissione pubblicava sul video presente in sala di concorso solo i commi 1 e 7 dell'art. 34 bis d.lgs. 159/2011.

La pubblicazione, però, lontanissima dalla maggior parte dei candidati, costringeva molti di essi ad alzarsi per avvicinarsi al video e leggere i commi 1 e 7 dell'art. in questione.

A causa di ciò intervenivano gli assistenti di sala che impedivano ai candidati di alzarsi, causando ulteriori proteste e perdite di tempo.

Dopo circa 90 minuti dall'inizio della prova, veniva attivato un altro video sul quale venivano proiettati i commi 1 e 7 dell'art. 34 bis D. Lgs. 159/2011, il quale però consentiva la visualizzazione ai candidati disposti a metà della sala concorsuale ma non a quelli posti in fondo ad essa o nella sala adiacente.

Nel frattempo, altri candidati lasciavano la sala concorsuale, protestando in maniera accesa.

Come si evince da ciò, molti candidati non hanno avuto 180 minuti a disposizione per la risoluzione del quesito ma meno della metà, e qualcuno non ha potuto neanche svolgerlo con serenità viste le continue proteste dei candidati presenti nella sala.

Lo svolgimento della prova in queste condizioni ha comportato una macroscopica violazione del principio di parità di trattamento, oltre che una lapalissiana ingiustizia.

Solo i candidati seduti nelle prime file, infatti, hanno potuto svolgere la prova con relativa agevolezza e godere di tutti i 180 minuti previsti. Gli altri candidati, infatti, hanno patito la lontananza dagli schermi, conseguenza della incomprensibile decisione della Commissione di proiettare due articoli di legge, evidentemente cruciali, per la risoluzione della traccia proposta.

La Commissione, infatti, per agire in osservanza ai principi enunciati dagli artt. 3 e 97 Cost. e 1 L. 241/1990, ben avrebbe potuto (*rectius* dovuto) annullare in autotutela lo svolgimento delle prove e rinviare a successiva data in modo da consentire a tutti i candidati lo svolgimento in serenità della prova stessa. D'altronde, alla luce della rilevata erroneità di un quesito somministrato ai candidati di un concorso, ben potrebbe l'Amministrazione provvedere sulle posizioni dei candidati, per evitare che questi possano essere pregiudicati dall'agire illegittimo della P.A., e ciò mediante una serie di possibili correttivi che rientrano nell'alveo delle proprie valutazioni discrezionali, così come è stato anche recentissimamente affermato dal TAR Lazio (21/09/2022, n. 12057).

Ed infatti, come affermato da Consiglio di Stato sez. V - 07/04/2003, n. 1835, formando un orientamento mai mutato, nell'ambito di una procedura concorsuale, correttamente l'amministrazione annulla gli atti della procedura, ove abbia riscontrato delle irregolarità durante lo svolgimento delle prove scritte, al fine di assicurare il massimo della trasparenza e della legittimità, riapre il termine di presentazione delle domande ed aumenta il numero di posti, facendo salve le domande già presentate.

Se è vero, infine, come è vero, che il G.A. non può estendere la sua indagine alle valutazioni della P.A. a valle di una procedura concorsuale, in quanto espressione per antonomasia della discrezionalità tecnica, è altresì vero che il Giudice Amministrativo può sindacare la legittimità delle valutazioni ivi conseguite nei limiti delle ipotesi di lamentate macroscopiche erroneità o irragionevolezza, come recentemente ricordato dal T.A.R. Puglia sez. I - Bari, 16/05/2022, n. 689. In questo caso appaiono evidenti le censurate erroneità o irragionevolezza, sulle quali Codesto Ecc.mo Collegio ben potrebbe (*rectius*, dovrebbe) pronunciarsi.

4. Violazione e falsa applicazione art. 3 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del D.M. 3.8.2017 n. 138 – Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità nonché di trasparenza in materia di pubblici concorsi - Eccesso di potere: violazione del procedimento.

Nel caso di concorsi, quale quello in esame, svolti interamente con modalità informatiche, è necessario che i concorrenti, stante il principio dell'anonimato delle prove, abbiano la possibilità di verificare, successivamente allo scioglimento

dell'anonimato, la paternità del loro elaborato e la coincidenza tra quanto corretto ed ad essi attribuito e quanto effettivamente scritto, anche di evitare rischi di errori o scambio nelle schede, nonché addirittura di perdita ex post dell'elaborato per disfunzioni informatiche.

La violazione, seppur in astratto, della regola dell'anonimato rende, per i suoi effetti invalidanti (sia pur nei limiti dell'interesse del ricorrente) sulle operazioni di correzione delle prove, di per sé ininfluyente la questione del punteggio attribuito allo stesso ricorrente (all'esito di un procedimento valutativo inficiato da un vizio originario).

La regola dell'anonimato nelle procedure concorsuali assume una cogenza ancor più marcata, perché deve essere comunque assicurata in astratto l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore, onde non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato sia avvenuta in concreto, essendo sufficiente l'astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza.

L'osservanza del principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione (Consiglio di Stato sez. VI - 05/01/2015, n. 15).

Nel caso di specie, inoltre, e salvi più approfonditi rilievi in sede di scritti difensivi successivi e di precisi riscontri istruttori, appare, *prima facie*, che i codici alfanumerici assegnati ai singoli concorrenti fossero facilmente accoppiabili ai nomi dei singoli candidati, senza particolari procedimenti informatici che garantissero un totale ed inviolabile anonimato.

Istanza di acquisizione dei mezzi istruttori ex art. 63 c.p.a

In ordine a quanto dedotto ed argomentato *supra*, nonostante costituisca obbligo dell'Amministrazione il deposito dei documenti in suo possesso, si chiede a Codesto Ecc.mo Collegio di intimare al resistente Comune di Napoli il deposito di tutti i verbali afferenti le prove scritte dedotte nel presente atto di gravame.

Contestualmente, si chiede che l'Ecc.mo Collegio adito voglia ammettere, qualora lo ritenesse necessario, ed alla luce di ciò che emergerà dai verbali e dagli altri atti, la prova testimoniale ex art. 63 co. 3, in riferimento alle dinamiche di svolgimento della seconda prova scritta, quivi censurate con il secondo motivo in diritto.

Alla luce di tutto quanto argomentato si rassegnano le seguenti

conclusioni

voglia Codesto Ecc.mo Collegio accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, annullare gli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Istanza di sospensiva

Il *fumus boni iuris* è *in re ipsa* nei motivi di ricorso. Il *periculum in mora* è rappresentato dalla circostanza la gravità del danno subendo è rappresentata dalla lesione di una posizione giuridica tutelata a livello costituzionale. La Costituzione inserisce tra i principi fondamentali quello del pieno sviluppo della personalità, anche attraverso il lavoro, (art.3), e del diritto-dovere del cittadino di svolgere un lavoro, secondo la propria possibilità e scelta (art.4). L'urgenza è rappresentata dalla impossibilità di quantificare il danno subendo dai ricorrenti e, quindi, dalla impossibilità di risarcimento in forma specifica o per equivalente.

Come già accennato, verrebbe difatti *paralizzata* la possibilità, per i ricorrenti, di implementare ed arricchire il proprio *curriculum* professionale, attraverso il mancato esercizio della funzione durante il tempo necessario alla definizione del giudizio nel merito.

Tale danno, come è di tutta evidenza, non sarebbe giammai risarcibile *in concreto*. *Ergo*, il pregiudizio di cui si discute riveste i tipici connotati sia della *irreversibilità*, sia della *irreparabilità*, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad impattare sulla sfera dei diritti personali dei ricorrenti (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post* per equivalente).

Un ulteriore profilo di gravità del danno è rappresentato, alla luce dell'approvazione della graduatoria definitiva, dall'imminente firma dei contratti di lavoro/servizio a tempo indeterminato. Tale atto genererebbe per l'Amministrazione un danno gravissimo, qualora gli esiti del presente gravame dovessero portare all'annullamento degli atti impugnati.

avv. Giovanbattista Iazeolla

avv. Angela Ferrara